



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO IN REGIONE LAZIO

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 **"Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini"** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici

denominato Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 CF 80209930587, di seguito denominato "soggetto promotore" rappresentato da Prof. Eugenio Gaudio nato il 15/09/1956 a Cosenza, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica

E

Denominato REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Centrale Acquisti, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in via rosa raimondi garibaldi 7, 00145 (c.f. 80143490581 / P.Iva 80143490581), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata Stefano Acanfora nato a NAPOLI il 27/07/1963, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Impresa	<input type="checkbox"/>
b) Ente pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Fondazione	<input type="checkbox"/>
d) Associazione	<input type="checkbox"/>
e) Studio professionale	<input type="checkbox"/>



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorsi di tirocinio di cui ai progetti formativi riferiti al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, esso dovrà provvedere alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in qualità di soggetto promotore.

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Indennità di partecipazione



L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 13, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 7 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 8 – Durata

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Articolo 9 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile



2004, n. 124 emerge il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Per Sapienza, la Delegata del Rettore
*Prorettrice Tiziana Pascucci

*Per REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Centrale Acquisti, il Rappresentante Legale
*Stefano Acanfora

ovvero, in caso di Delega/Procura allegata
* il DELEGATO/PROCURATORE

*Firmato digitalmente